



COMUNE DI SIGILLO
PROVINCIA DI PERUGIA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 23-02-18

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 18:45 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

COLETTI RICCARDO	P	FIORDALISIO ALESSIO	P
FACCHINI FELICE	P	FUMANTI ALESSIA	A
CECCHETTI CLAUDIO	A	SILVESTRUCCI FRANCESCO	P
GIOVANNINI VALERIA	P	SMACCHI ETTORE	P
BAZZUCCHINI NICOLA	P	FUGNANESI GIAMPIERO	A
CERVINI ARMANDO CARMINE	P		

=====

Assegnati n. 11 - in carica n. 11
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. COLETTI DOTT. RICCARDO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor RUSTICI DOTT.SSA AMBRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

SOGGETTA A CONTROLLO N

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Enrico Francavilla)

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Enrico Francavilla)

Per quanto riguarda la discussione, si rinvia alla deliberazione n. 3 relativa all'approvazione del DUP, essendo stata la medesima condotta in modo unitario per tutti gli argomenti connessi all'approvazione del bilancio e precisamente dal n. 3 al n. 8 compreso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti i commi da 669 a 703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, tra l'altro, ha abolito la TASI sull'abitazione principale e ha modificato il presupposto impositivo per cui:

- il tributo è dovuto per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori e gli utilizzatori di immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 90% dal possessore e del 10% dall'utilizzatore, qualora esso non sia adibito ad abitazione principale, come previsto dall'articolo 45 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il comma 6 bis, inserito con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 53, stabilisce che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato per i quali è stato stipulato l'accordo tra le associazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, acquisito al protocollo di questo ente al n. 2363 del 07.04.2016;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 14, lett. c) della Legge 28.12.2015 n. 208 che modifica il comma 678 della Legge 147/2013 art. 1 c.s.:

- c) al comma 678, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.*

Ritenuto opportuno, per i predetti immobili merce, avvalersi della facoltà di cui sopra di azzerare la relativa aliquota TASI;

Rilevato che in base all'art. 51 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

SERVIZIO	Importo previsto anno 2018 - Euro
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico	72.651,47
Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	19.582,05
Polizia Locale	96.355,76
Istruzione Pubblica	112.252,79
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi alla pubblica illuminazione	208.608,36
TOTALI	509.450,43

La tasi è diretta alla copertura dei costi di cui sopra al 14,13% per un importo complessivo di euro 72.000,00.

Dato atto che:

- in base alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23 Febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), stabilite per l'anno 2018 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,86 %
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,4 %

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie richiamate al primo punto sono dal 01.01.2016 esenti da TASI, mentre sono soggetti gli immobili merce di cui al punto precedente;
- Dal 01.01.2016 sono esenti da TASI anche le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà e usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse risultino non locate o date in comodato d'uso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2017 con la quale sono state determinate le aliquote della TASI per l'anno 2017;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:

- Aliquota ZERO:
 - a) categorie catastali B1 - C1 – C3 – D
 - b) Immobili strumentali attività agricola
 - c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali.
- Aliquota 1,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.

Tenuto conto che:

- Le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU + TASI	Aliquota IMU - TASI massima
Abitazione principale (escluse A1 – A8 – A9) e fattispecie equiparate	Escluse	Escluse	ZERO	ZERO
Abitazione principale A/1 – A/8 – A/9	1,4 per mille	4 per mille	5,4 per mille	6 per mille
Fabbricati Cat. B1 - C/1 – C/3 – D	ZERO	8,6 per mille	8,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO	Esenti	ZERO	1,0 per mille
Immobili merce	ZERO	Esenti	ZERO	2,5 per mille
Altri immobili	1,4 per mille	8,6 per mille	10,0 per mille	10,6 per mille
Altre ipotesi escluse/esenti da IMU –	1,4 per mille	Escluse/esenti	1,4 per mille	2,5 per mille

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 72.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 14,13%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 72.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 509.450,43
Differenza (B-A)	€ 437.450,43
Percentuale di finanziamento dei costi A) / B	14,13%

Visto, il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 che ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2016, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto l'art. 1 comma 10 lett. d) che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 anticipando il termine per la predetta pubblicazione al 14 ottobre 2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8, assenti n. 3;

Con n. 8 voti a favore, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) Di determinare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni espresse in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 legge 28.12.2015 n. 208 (abitazioni principali e immobili ad essa assimilati e terreni agricoli):
 - Aliquota ZERO:
 - a) Categorie catastali B1 - C1 – C3 – D
 - b) Immobili strumentali attività agricola
 - C) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

 - Aliquota 1,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili

- 3) Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 14,13%;

- 4) Di provvedere alla trasmissione telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, in assolvimento agli adempimenti di cui ai commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Quindi ravvisata l'urgenza nel deliberare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 8;

Con voti n. 8 favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COLETTI DOTT. RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSTICI DOTT.SSA AMBRA

E' stata inserita nell' Albo Pretorio Comunale on-line (art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi 15 gg. consecutivi dal 12-03-18 al 26-03-18, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami.

Sigillo, li 12-03-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-18 per il decorso termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – c. 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Sigillo, li 22-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSTICI DOTT.SSA AMBRA

=====

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto FRANCAVILLA DOTT. ENRICO

CERTIFICO

che la presente copia, da me collezionata, formata da n. 8 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Sigillo, li 27-03-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
FRANCAVILLA DOTT. ENRICO